



COMUNE DI PERNUMIA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n 32.. del 08/11/2024

Sommario

	Pag.
ART 1 – Finalità.....	3
ART. 2 - Competenza in materia di riprese audiovisive.....	3
ART 3 – Aspetti tecnici	4
ART. 4 - Rispetto della privacy.....	5
ART. 5 – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca.....	5
ART. 6 - Integrità delle Registrazioni Audiovisive.....	6
ART. 7 - Attività di ripresa fotografica ed audiovisiva effettuata da soggetti diversi dal Comune di Pernumia e da eventuali soggetti incaricati dallo stesso.....	7
ART. 8 - Disposizioni Finali.....	7
ART. 9 - Entrata in vigore.....	7

ART 1 – Finalità

1. Il Comune di Pernumia, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audiovisive delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio) nell’ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all’attività politica e amministrativa dell’Ente ed esclusivamente per e con finalità istituzionali.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza, una più efficace informazione, una più ampia partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’ente, nonché un’ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell’organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza.

3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 - Competenza in materia di riprese audiovisive

1. L'organo competente in tema di riprese audiovisive dei lavori del Consiglio comunale è il Sindaco.

2. All'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa sono affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere, al fine di rendere noto ai consiglieri il trattamento relativo alle riprese e alla eventuale diffusione in *streaming* e di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

3. Il Sindaco ha il compito di:

a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

b. fornire, all’inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all’esistenza di videocamere e alla successiva eventuale trasmissione e diffusione delle immagini, nonché l’avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;

c. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;

d. togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;

e. ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:

- in seduta segreta ai sensi della normativa vigente in materia;
- che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali;

f. impedire, nei casi sub lett. d) e sub lett. e), la successiva diffusione del materiale audiovisivo.

4. Ciascun Consigliere Comunale è individualmente responsabile delle opinioni e delle affermazioni dichiarate durante le videoriprese e il Comune, in quanto istituzione, e i soggetti eventualmente incaricati di effettuare le registrazioni e le pubblicazioni sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.

ART 3 – Aspetti tecnici

1. Le riprese audiovisive sono effettuate direttamente dal Comune o da soggetto affidatario del servizio per conto dell'Ente. La Giunta comunale, tenendo conto delle tecnologie disponibili, delle risorse economiche necessarie per utilizzarle e della normativa vigente, stabilisce la modalità di utilizzo delle immagini registrate, che potranno essere:

- diffuse in diretta *streaming* attraverso canali di comunicazione gestiti dal Comune di Pernumia, che provvederà a pubblicizzarne idoneamente il relativo link di accesso sul proprio sito istituzionale,
- messe a disposizione *on demand* sul sito istituzionale o su altro portale riferibile al Comune di Pernumia.

2. Le scelte tecniche relative al servizio di ripresa audio-video, ai portali e alle piattaforme che ne garantiscano idonea pubblicazione in *streaming* o in differita, nonché i relativi procedimenti di affidamento, sono di competenza dell'Area 3.

3. In caso di mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo, i lavori del Consiglio comunale procederanno regolarmente e non potranno essere interrotti. L'Ufficio competente dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile, al fine di

consentire il ripristino dell'operatività del sistema di registrazione, possibilmente entro la successiva seduta dell'organo consiliare.

ART. 4 - Rispetto della privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo da inquadrare solo la zona riservata ai consiglieri ed agli amministratori comunali, in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente né altri soggetti.

2. I consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non potranno in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata là dove si intenda assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale.

3. In ogni caso, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza del pubblico, verrà data idonea informativa anche al pubblico presente.

4. Il Comune di Pernumia è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese di cui al presente regolamento. Saranno nominati Responsabili del trattamento i soggetti esterni eventualmente incaricati delle riprese e della gestione e conservazione delle registrazioni.

5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, fermi restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

6. In ogni caso, il Sindaco, al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta all'obbligo di rispettare in modo rigoroso, nella discussione, il principio di stretta necessità, evitando di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque non necessari o addirittura inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

7. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute nella gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per limitare o far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino pregiudizio al normale svolgimento dell'attività consiliare.

ART. 5 – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca

1. Le riprese audiovisive delle sole sedute consiliari pubbliche e di altri eventi istituzionali di pubblico interesse, con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco o suo sostituto, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli c.d. particolari e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto delle regole deontologiche relative all’attività giornalistica, di cui all’art. 139 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e, di tale circostanza, il Sindaco, o chi ne fa le veci, ne dà comunicazione ai presenti in sala prima dell'inizio dei lavori.

3. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e dal Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale, nella persona del Sindaco/Presidente, o, eventualmente, anche i singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

ART. 6 - Integrità delle RegISTRAZIONI Audiovisive

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio comunale costituiscono documentazione ufficiale, fedele rappresentazione degli avvenimenti e documento inalterabile.

2. Le registrazioni originali saranno conservate in sistemi di archiviazione protetti da accessi non autorizzati.

3. Qualsiasi tentativo di manipolazione, alterazione o modifica delle registrazioni originali, effettuato tramite strumenti informatici o sistemi di alterazione basati su intelligenza artificiale, è severamente proibito e costituisce una violazione disciplinare e penale.

ART. 7 - Attività di ripresa fotografica ed audiovisiva effettuata da soggetti diversi dal Comune di Pernumia e da eventuali soggetti incaricati dallo stesso

1. Le riprese delle sedute consiliari da parte di persone presenti tra il pubblico che assistono ai lavori del Consiglio e da parte di Consiglieri sono vietate.

ART. 8 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ART. 9 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.